



Lodi, 14 Ottobre 2014
Prot. N. 38118/2014
Cat.06 Cl.07

ORDINANZA N° 448/2014 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota inoltrata dalla D.L. in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, il rifacimento del manto stradale e relative opere accessorie lungo i sotto indicati tratti viari cittadini;

O R D I N A

- ❑ Dalle ore **08.30** del giorno **16 ottobre 2014 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di transito esteso a tutte le categorie dei veicoli lungo i seguenti tratti viari comunali:
 - ❖ **Via GIAMBELLI**
 - ❖ **Via DELLE ORFANE**
- ❑ Dalle ore **07.00** del giorno **16 ottobre 2014 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di sosta 0/24 con rimozione coatta esteso, su ambo i lati, a tutte le categorie dei veicoli lungo i seguenti tratti viari comunali:
 - ❖ **Via GIAMBELLI**
 - ❖ **Via DELLE ORFANE**
- ❑ **Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura dell'intervento in atto ed in ogni caso a condizione che vengano rispettati gli standards di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia**, deroga alla prescrizione riguardante il transito viene prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:
 - ❖ Veicoli /Mezzi d'opera utilizzati dal soggetto incaricato dell'intervento;
 - ❖ Veicoli/Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
 - ❖ Veicoli di proprietà del Comune di Lodi esclusivamente se utilizzate a supporto delle opere in atto;
 - ❖ Limitatamente alla fascia oraria **18.00÷08.30** ad autovetture/motocicli/ciclomotori utilizzati dai residenti nel tratto stradale oggetto dell'intervento esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato al ricovero del veicolo all'interno di aree pertinenziali private **non altrimenti raggiungibili**;

In relazione alle prescrizioni di cui al precedente punto si dispongono, con la medesima decorrenza e durata, i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:

- In **Via Gorini** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da P.le Zaninelli), giungano all'intersezione con Via Giambelli;
- In **Via Legnano** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da Via Carducci ovvero C.so Roma), giungano all'intersezione con Via Giambelli;
- ❑ In considerazione della particolare complessità dell'intervento in programma nonché stante la necessità di limitare al minimo i disagi per la cittadinanza, viene data facoltà al soggetto incaricato della realizzazione delle opere di predisporre, in funzione dell'evolversi dell'intervento, percorsi alternativi ad hoc atti a rendere il più scorrevole possibile la circolazione veicolare.
- ❑ Al fine di garantire la massima fruibilità delle aree private potranno, pertanto, alternativamente essere predisposte, lungo i sopra indicati tratti viari, inversioni dei sensi marcia ovvero disposti doppi sensi di marcia/sensi unici alternati lungo tratti viari normalmente regolamentati a senso unico.



Per l'intera durata dell'intervento dovrà altresì essere, se non altrimenti impedito da evidenti ed insormontabili motivi di sicurezza, salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali; in tal senso, in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere ovvero predisponendo e segnalando opportunamente idonei percorsi alternativi;

La ditta esecutrice delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il **divieto di sosta** e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), **almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento**; dovrà inoltre aver cura di **estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere**, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

Il verificarsi di condizioni atmosferiche tali da rendere impossibile il rispetto delle tempistiche previste, determina il rinvio delle attività, sempre nel rispetto della fascia oraria indicata, al primo giorno utile successivo.

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.

Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio

PC/pl

Il Dirigente
Ing Giovanni LIGI